



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 07/25

Il Tribunale Federale

nella seduta del 17 marzo 2025, composto dai Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI	Presidente	(collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente supplente	(collegato da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO	Componente supplente, relatore ed estensore	(collegato da remoto)

ha adottato la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, trasmesso al Tribunale Federale in data 19 febbraio 2025 relativo al Procedimento R.G.P.F. n.1/2025, a carico dei tesserati sig.ri ZANINELLI Pietro e BRAMBILLA Luigi.

FATTO

Il presente deferimento, a carico dei sig.ri ZANINELLI Pietro e BRAMBILLA Luigi, veniva disposto dalla Procura Federale per le seguenti incolpazioni:

- **ZANINELLI Pietro**, *consigliere che aveva ottenuto il maggior numero di voti, ometteva di procedere alla convocazione del Consiglio direttivo nel termine suddetto, anche nonostante la richiesta in tal senso del Presidente del Comitato UITA Lombardia inviata in data 24 luglio 2024. Pertanto, a seguito di convocazione dei consiglieri Briano Cosimo, Facheris Roberto, Fasano Michele e Palladino Roberto, in data 9 agosto 2024, si riuniva il Consiglio direttivo alla presenza dei medesimi, con assenti ingiustificati Brambilla Luigi, Di Noia Elena e Zaninelli Pietro, che deliberava la nomina del sig. Fasano Michele alla carica di Presidente e del sig. Facheris Roberto a quella di Vice-Presidente.*
- **BRAMBILLA Luigi**, *anche egli eletto come il ZANINELLI Pietro, per aver presentato un ricorso temerario al Tribunale Federale finalizzato ad invalidare l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Sezionale.*

Il tutto in gravissima violazione dell'art. 24 dello Statuto sezionale, degli artt. 1, 2, 9, 10 del Codice di comportamento sportivo, dell'art. 5 co. 1 lett. a del Regolamento di giustizia UITA con le aggravanti ex art. 10 co. 1:

(quanto a Zaninelli) lett. a) per aver commesso le infrazioni con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;



(quanto ad entrambi) lett. d) aver agito per motivi abietti (mera avversione personale nei confronti degli istanti l'iscrizione) e lett. i) avere commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

- La Procura Federale ha chiesto la condanna:
- di **ZANINELLI Pietro** alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi cinque;
- di **BRAMBILLA Luigi** alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi tre.

Il deferito **ZANINELLI Pietro** non si costituiva per mezzo di difensore ma inviava una memoria a seguito dell'avviso di conclusioni delle indagini, depositata in data 22 gennaio 2025, tramite PEC dell'Avv. Davide Liverani, con cui eccepiva che *"[...] l'omessa convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di 30 giorni dalla convalidazione delle elezioni premetto che [...] nel nuovo Consiglio Direttivo del TSN di Monza erano stati eletti il sig. Michele Fasano, denunciato alla Procura Federale e il sig. Roberto Palladino in attesa di giudizio da parte del Tribunale [...] al fine di evitare che una eventuale futura sospensione dei due soggetti sopra indicati potesse comportare problemi per il corretto insediamento dell'organismo decisionale del TSN di Monza con conseguente paralisi di tutta la Sezione [...] esclusivamente per tale motivo non provvedevo all'immediata convocazione del Consiglio Direttivo. [...]. Gli altri consiglieri (sig.ri Briano, Facheris, Fasano e Palladino, senza avermi preventivamente informato, provvedevano in totale autonomia a convocare il Consiglio Direttivo [...]"*.

Il deferito **BRAMBILLA Luigi** non si costituiva per mezzo di difensore ma inviava tramite PEC una memoria, depositata in data 22 gennaio 2025, a seguito dell'avviso di conclusioni delle indagini, con cui eccepiva che *"[...] La decisione, presa in data 14 agosto 2024, di presentare il ricorso con il quale chiedevo l'annullamento della assemblea e delle conseguenti delibere del 09 agosto 2024 del Consiglio Direttivo del TSN di Monza è dipesa solo ed esclusivamente dalla mancata applicazione dell'at.24 e art.26, 1° comma, dello Statuto sezionale [...] la mancata tempestiva convocazione del Direttivo da parte del consigliere Zaninelli [...] era dipesa [...] in merito alle condotte tenute da due dei consiglieri neo-eletti (Michele Fasano e Roberto Palladino) che tra l'altro erano sotto il vaglio della Procura Federale/Tribunale Federale [...]"*.

Lo ZANINELLI e il BRAMBILLA dichiaravano, a conclusione delle proprie memorie, di essere totalmente estranei a tutte le condotte che gli venivano contestate da parte della Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno e chiedevano il totale proscioglimento.

Con decreto presidenziale del 21 febbraio 2025, ex art. 34, lett. E), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, i sig.ri ZANINELLI Pietro e BRAMBILLA Luigi venivano chiamati innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 17 marzo 2025.

All'udienza di questo Tribunale Federale del 17 marzo 2025 erano presenti per la Procura Federale, l'Avv. Fabio Pennisi, il sig. ZANINELLI Pietro e con partecipazione da remoto, il sig. BRAMBILLA Luigi, entrambi non assistiti da difensore.

La Procura Federale richiedeva l'accoglimento delle sue richieste.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito come da dispositivo letto in udienza.

DIRITTO

La questione di base cui si riferisce il presente giudizio consiste essenzialmente nell'accertamento della mancata convocazione del Consiglio Direttivo TSN Monza da parte di ZANINELLI Pietro, in qualità di



Consigliere neo eletto (cfr. art 24 delle Statuto della Sezione TSN di Monza) con il maggior numero di voti, entro trenta giorni dalla convalida delle elezioni da parte della UITA, avvenuta in data 11 luglio 2024 con atto a prot. n. 7216: e, rispetto ad essa, la condanna per temerarietà del ricorso, definito con sentenza del 16 settembre 2024, R.G.TF 10/2024, promosso dal sig. BRAMBILLA Luigi con violazione dei principi di probità e correttezza.

La memoria 22 gennaio 2025 di ZANINELLI Pietro, inviata tramite PEC dell'Avv. Davide Liverani, afferma a cardine: *“Ero ben consapevole del contenuto dell’art. 24 dello Statuto [...] ho erroneamente ritenuto che il testo dello stesso fornisse solo una indicazione di massima delle tempistiche [...]”*.

Sul punto giova ricordare la comunicazione, inviata in data 24 luglio, 2024 dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, NICOLOSI Elio a ZANINELLI Pietro e per conoscenza ai consiglieri neo eletti, tra cui BRAMBILLA Luigi, che riportava quanto segue *“Sono già trascorsi 14 giorni dalla convalida del Consiglio TSN Monza [...] e mi giunge voce che non hai ottemperato a convocare il consiglio per eleggere il Presidente [...] Ti prego, pertanto di ponderare ogni decisione a riguardo e ti esorto, sollecitato anche dalla UITA, ad ottemperare a quanto sancito dall’art. 24 comma 1 dello Statuto della tua Sezione [...]”*.

Invero l’art. 24 comma 1 dello Statuto TSN di Monza sancisce: *«Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell’UITA, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l’elezione del Presidente»*.

Lo ZANINELLI, nonostante il richiamo specifico dell’organo regionale, che precedeva di sedici giorni la scadenza del termine per la convocazione, non pose rimedio alla propria inerzia continuando a non ottemperare al precetto che su di lui incombeva per le ragioni dedotte nel capo di incolpazione *“[...]doveva provvedere nel termine di 30 giorni alla convocazione del Consiglio direttivo [...] a prescindere dalle vicende disciplinari di due consiglieri (peraltro Palladino sottoposto a procedimento disciplinare proprio a seguito di esposto dello Zaninelli e del Brambilla e a prescindere dalle indicazioni dell’Ufficio giuridico istituzionale dell’UITA . Per contro non appaiono sussistere fatti che in qualche modo giustificano una tale grave mancanza, tale da ostare al normale e corretto funzionamento della Sezione TSN di Monza. Risulta dunque provato l’addebito disciplinare di mancata convocazione del Consiglio Direttivo della Sezione medesima nel termine stabilito dalle norme, affinché potesse tempestivamente procedere alle operazioni di voto.*

La gravità dell’accertato fatto è tale da giustificare appieno la serietà della sanzione richiesta dalla Procura Federale, che va dunque qui in concreto irrogata al prevenuto ZANINELLI.

Quanto all’addebito mosso a BRAMBILLA Luigi, si rileva che con memoria depositata via PEC il 22 gennaio 2025, afferma: *“[...] Per tale motivo, non avendo potuto presenziare al Consiglio Direttivo, convocato in maniera del tutto irrituale e non conforme alle norme statutarie, ho ritenuto di dover presentare ricorso (essendo un mio diritto) per chiedere l’annullamento dell’assemblea e delle conseguenti delibere.”*.

Della “temerarietà” del ricorso assunta ad addebito dalla Procura Federale, questo Tribunale Federale non ritiene sussistano gli elementi di base, poiché quel ricorso dette luogo ad una sentenza di questo Tribunale Federale (16 settembre 2024, E n. R.G.T.F. 10/2024) di irricevibilità e comunque inammissibilità del ricorso medesimo. Non sussiste dunque l’elemento di base dell’accertata infondatezza nel merito del ricorso medesimo, perché poi si possa passare a vagliare se esistono gli elementi costitutivi della sostanziale temerarietà della lite.

P.Q.M.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



*Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare dell'incolpato **ZANINELLI Pietro** ed irroga la seguente sanzione a **ZANINELLI Pietro**: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi cinque.*

*Dichiara **BRAMBILLA Luigi** non colpevole dell'illecito disciplinare contestatogli perché il fatto non sussiste.*

Roma, il 17 marzo 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Avv. Angela INGHILLERI, Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente, relatore ed estensore